



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

OGGETTO: DITTA ECOAMBIENTE ITALIA S.R.L. - P.IVA 05989740823 - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 COMMA 15 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI STABILIZZAZIONE AEROBICA E COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA "F.O.R.S.U."

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. ing. Domenico Armenio;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 9706 del 03/03/2015, con la quale si invitano i dirigenti di questo Dipartimento a proseguire l'attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. 3887) del 31/07/2012 n. 81 con la quale è stato approvato il "*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*";
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle



garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTO il D.M 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.L gs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 9 Agosto 2007 – nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma 1 dell'art. 8 che prevede che "Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii.
- VISTO il D.D.G. n. 10 del 21/01/2011 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili;
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente n. prot. GAB-2012-7831/UL del 08/05/2012 relativo alla nozione di "impianto mobile";
- VISTA l'istanza assunta al prot. n. 34610 del 11/09/2014 di questo Dipartimento, e le successive modifiche (del 19/12/2014) e integrazioni (del 12/01/2015 e del 22/01/2015), con le quali la Ditta EcoAmbiente Italia s.r.l. con sede legale in Palermo via Ammiraglio Persano n. 58, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., di un impianto mobile per il trattamento di stabilizzazione aerobica e compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata "F.O.R.S.U.", fornito dalla APIESSE s.r.l. e denominato "**Greenbagger FL**", **tipo 300, matricola n. 1247**, costituito da n. 16 kit di ventilazione per bio tunnel con capacità di trattamento complessiva pari a 40.000 t/anno + strutturante (quantificabile in circa 14.000 t/a);
- VISTA la documentazione tecnica, costituita da:
- Elaborato n. 1: Relazione tecnica descrittiva;
 - Elaborato n.3: Piano di gestione;
 - Relazione tecnica inerente i rischi presunti;



- Relazione tecnica generale (Impianto amovibile di Bio- ossidazione aerobica della F.O.R.S.U della Ditta fornitrice APIESSE s.r.l.);
- Documentazione fotografica;
- Contratto di noleggio del "Greenbagger FL", tipo 300, matricola n. 1245;
- Certificato di conformità CE dell'impianto.

VISTE

le caratteristiche dell'impianto **Greenbagger FL**, di cui si allega foto al presente decreto, comprensive dei seguenti accessori:

- Descrizione:

- Macchina insilatrice tubolare di compost, autonoma semovente avente 4 ruote, con tramoggia di carico frontale ribaltabile e possibile alimentazione bi- laterale;

- Equipaggiamento macchina Greenbagger FL, tipo 300, vers. 2014:

- radiocomando per tutte le principali funzioni;
- acceleratore automatico a 2 regimi di lavoro;
- serbatoio gasolio da 100 lt;
- freni ruote anteriori e posteriori differenziata;
- campana tipo 300;
- gru a sollevamento idraulico;
- 3° tubo di aspirazione;
- semovenza da cantiere;
- PLC per pilotare le scelte di ribaltamento o riempimento;
- pneumatici posteriori maggiorati;
- rulli sbobinamento;
- cassetta porta attrezzi.

- Accessori per cantiere di compostaggio:

- Nr 16 kit di ventilazione composto da piastra zincata portaventilatore, ventilatore elettrico trifase 400V, 4.0Kw, tubazioni di raccordo e temporizzatore per impostare i tempi di accensione/spengimento.

- Dati tecnici della insaccatrice:

- produttività di circa 150 ton/ora con umido vagliato;
- consumo di carburante di circa 203gr/Kw/h @ 2400 giri ed alla massima potenza.

- Dimensioni della macchina:

- Lunghezza (in assetto di lavoro): 8.900 mm;
- Larghezza: 4.670 mm;
- Altezza: 3.480 mm;
- Peso: 8.500 Kg
- Lunghezza (in assetto trasporto con campana installata): 8.900 mm;
- Larghezza: 3.000 mm;
- Altezza: 3.080 mm;
- Peso: 8.500 Kg;

CONSIDERATO

che la insaccatrice è composta principalmente da:

- *Gruppo semovente*: telaio, ruote, assali e organi idonei a garantire i movimenti di trasferimento;



- *Gruppo di compressione*: nastro trasportatore, tramoggia di alimentazione, coclee di spinta, riduttori ed organi di trasmissione di potenza;

CONSIDERATO che il processo di lavorazione dell'impianto è costituito dalle seguenti fasi:

- *Ricezione dei materiali*;
- *Carico dei biotunnel*;
- *Insufflazione della biomassa*;
- *Sistema di controllo*;
- *Funzionamento aerobico*;
- *Registrazione dati*;
- *Controllo parametri di processo*;
- *Impianto di aspirazione e trattamento arie*;

VISTA la relazione integrativa assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 10147 del 04/03/2015, presentata dalla Ditta dopo aver preso visione della bozza di Decreto rilasciato con provvedimento n. 318 del 25/03/2015, dalla quale risulta, per quanto riguarda l'attività di stabilizzazione che:

- *Le emissioni sopra cumulo coperto con telo adsorbente nella fase di massima emissione, si sono attestate <300 µE/m3. Indice di respirazione dinamico, metodo All. DDGRV 568/05 hanno dimostrato una perfetta stabilizzazione del materiale in grado di soddisfare i parametri di ammissibilità in discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003. I parametri riscontrati sono: mg O₂/Kg-1 SV h- 1 < o uguale a 1000. Il controllo dell'ammoniaca NH₃, provato secondo il metodo UNICHEM 632-84, ha dato il seguente risultato: < 1,0 mg/Nm³ (ampiamente inferiore al limite massimo di <5,0 richiesto per gli impianti di compostaggio). Il controllo del solfuro di Idrogeno H₂S provato secondo il metodo UNICHEM 634-84, ha dato risultato <0,5 mg/Nm³ (ampiamente inferiore al limite massimo di <5,0 mg/Nm³ richiesto per gli impianti di compostaggio);*

VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa per l'impianto mobile matricola n. 1247 effettuata in data 26/01/2015;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni



correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

- CONSIDERATO che le procedure del Protocollo di Legalità sono state espletate nell'ambito dell'istruttoria relativa al D.D.S. n. 318 del 25/03/2015, rilasciato alla stessa Ditta EcoAmbiente Italia s.r.l.;
- DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- ATTESO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- RILEVATO che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- RITENUTO pertanto, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per anni dieci;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche se più restrittive.

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006, è autorizzato l'impianto mobile "**Greenbagger FL**", **tipo 300, matricola n. 1247**, fornito dalla APIESSE s.r.l., per il compostaggio dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, per la produzione di compost di qualità (operazione R3) e stabilizzazione (operazione D8) per la produzione di FOS, con capacità di trattamento complessiva pari a 40.000 t/anno + strutturante (quantificabile in circa 14.000 t/a), di titolarità della Ditta EcoAmbiente Italia s.r.l. con sede legale in Palermo via Ammiraglio Persano n. 58.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa alla Ditta EcoAmbiente Italia s.r.l. per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

La ditta potrà effettuare campagne rivolte al trattamento dei rifiuti, non pericolosi, compatibili con la tecnologia impiantistica autorizzata, individuati dai seguenti codici C.E.R.:

| CER | Denominazione |
|----------|--|
| 02 01 07 | Rifiuti della siveicoltura |
| 02 02 03 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |



| | |
|----------|--|
| 20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 20 01 38 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
| 20 02 01 | Rifiuti biodegradabili |

ART. 3

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. la capacità di trattamento complessiva dell'impianto è pari a 40.000 t/anno + strutturante (quantificabile in circa 14.000 t/a), riferiti a n. 16 kit di ventilazione;
2. per l'attività di compostaggio (R 3) dei rifiuti dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni a tal fine previste dal punto 16 dell'All. 1 sub-allegato 1 del D.M 05/02/98 e ss.mm. ii.
3. per la produzione della F.O.S. (D 8) da rifiuti organici, il ciclo di trattamento di stabilizzazione dovrà ottenere un indice respirometrico dinamico (IRD) inferiore a $1000 \text{ mg O}_2 \text{ kg SV}^{-1} \text{ h}^{-1}$ di IRD o di un indice respirometrico statico (IRS) inferiore a $400 \text{ mg O}_2 \text{ kg SV}^{-1} \text{ h}^{-1}$. Il processo di stabilizzazione non potrà essere inferiore a 21 giorni. In nessun caso il rifiuto trattato potrà essere smaltito in discarica prima del completamento del ciclo di trattamento di cui ai parametri indicati.
4. dal ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti dovrà risultare materiale compostato di qualità con caratteristiche merceologiche conformi a quanto previsto dalle norme sugli ammendanti (D.Lgs 217/06);
5. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti recuperabili si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
6. il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
7. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
8. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto stesso e tale da garantire l'assenza di odori molesti;
9. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
10. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
11. sono fatti salvi gli obblighi di cui al Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 09.08.2007, recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", in premessa citato, prestando particolare attenzione alle comunicazioni di campagna e del D.D.G n. 10 del 21/01/2011 del Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
12. la ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento dei rifiuti liquidi prodotti;
13. la ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica



di dettaglio e d'insieme dell'impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;

14. l'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, o presso siti autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., purchè funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna;
15. in coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente decreto, la ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente, nonché il luogo di ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;
16. per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
17. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
18. alla cessazione della campagna la ditta è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Provincia Regionale competente per territorio.

ART. 4

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

1. la data di inizio e la durata della campagna di attività;
2. la copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. specifico diagramma che evidenzia, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
4. la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti in tonn/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
5. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzia che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;
6. relazione tecnica che illustri come la ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
7. le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, e con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
8. appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito, che indichi l'orario di esercizio;



9. garanzie finanziarie (da trasmettere, in originale, solo all'Autorità Competente), aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
10. piano operativo di sicurezza;

ART. 5

Entro la scadenza del contratto di noleggio prevista per il 30/07/2015, la Ditta dovrà trasmettere a questo Dipartimento eventuale opzione di acquisto o comunicazione dell'eventuale restituzione dell'impianto noleggiato, così come previsto nel contratto di noleggio in premessa citato. In questo ultimo caso il presente provvedimento cesserà la propria efficacia e verrà revocato.

ART. 6

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento.

L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata.

In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

ART. 7

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.

ART. 8

Devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza.

ART. 9

La ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 10

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.



Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 11

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza e le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

ART. 12

Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento anche alla Provincia Regionale (oggi Libero consorzio) competente per territorio, all'ARPA - Struttura Territoriale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio 2 Emissioni dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio 1 VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, ove previsto dal D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili.

La Provincia Regionale (oggi Libero Consorzio) e l'ARPA - ST competenti per territorio, effettueranno in occasione della comunicazione di campagna, l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, al fine delle verifiche analitiche sul materiale ottenuto dal ciclo di trattamento nel corso della campagna nonché della verifica del ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.

ART. 13

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 14

Si da atto che con nota prot. n. 44270 del 07/11/2014, è stata richiesta al Prefetto di Palermo l'informativa prefettizia di cui all'articolo 91 del D.Lgs n.159/2011 sulla Società in questione.

Nel caso in cui la Ditta non risulti ancora iscritta nell'elenco della white liste, la stessa dovrà trasmettere con cadenza annuale allo scrivente Ufficio, i Moduli 2, 3, 4 debitamente compilati.

ART. 15

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..



ART. 16

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni.

ART. 17

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: all'A.R.P.A. Sicilia, al Comando provinciale della Guardia di Finanza e alla Prefettura di Palermo.

Palermo, il 09 APR 2015

Il Dirigente della U.O.1

(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)



Il Dirigente Responsabile

Servizio 7 – Autorizzazioni

(Dott. Antonio Patella)

Marie Giuseppe R. Mare

VISTO
IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Domenico Armenio

